



del 17 giugno 2023



## Scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 436 vicecommissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato

Con nota n. **555/V-RS/Area 3<sup>^</sup>/prot. 0006027** del 7 giugno 2023, l'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento, in risposta ad una richiesta della Segreteria nazionale del SIULP ha comunicato che la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha rappresentato che *"in merito alla tematica relativa alla decorrenza giuridica ed economica del nuovo ruolo è stato evidenziato che l'art. 1-bis, comma, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in relazione allo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato, prevede per gli interessati che "la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario"*.

In stretta attuazione del disposto normativo, la circolare del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-ORD/777 del 28 febbraio 2023, ha precisato che *"ai fini del conseguimento della promozione alla qualifica di commissario del personale interessato saranno necessari "quattro mesi di effettivo servizio", senza demerito, nella qualifica di vice commissario, decorrenti dalla data del relativo provvedimento di nomina"*.

Da quanto sopra emerge indiscutibilmente che, in forza della disposizione di legge, la promozione alla qualifica di commissario della Polizia di Stato è strettamente connessa all'effettivo servizio svolto nella qualifica di riferimento e non, invece, alla decorrenza giuridica della stessa.

La norma, infatti, utilizzando l'espressione "effettivo servizio", non si riferisce all'anzianità giuridica maturata nella qualifica, che risulta essere diverso parametro giuridico di computo temporale, ma richiama, invece, un arco temporale in cui il funzionario svolge effettivamente ed appieno le funzioni proprie della qualifica (e che non può che decorrere dall'effettivo conseguimento della stessa, cioè dal provvedimento di nomina).

È stato rappresentato, inoltre, che proprio al fine di essere il più possibile aderenti alle aspettative ed alle esigenze del personale, la procedura in argomento è stata espletata con assoluta tempestività, posto che:

- la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, che ha introdotto l'art. 1bis del d. n. 198 del 2022, e entrata in vigore il 28 febbraio 2022, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; lo stesso giorno dell'entrata in vigore della disposizione, è stata diramata agli Uffici centrali e periferici della Polizia di Stato la circolare sopra richiamata, con la quale è stata dettagliatamente illustrata la disciplina in esame;
- in data 6 marzo 2023, è stato adottato il decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con il quale si è proceduto alla nomina dei funzionari in argomento".

---

### Il diritto al silenzio si estende anche alle domande sulle qualità personali dell'imputato

Chi è sottoposto a indagini o è imputato in un processo penale deve essere sempre espressamente avvertito del diritto di non rispondere alle domande relative alle proprie condizioni personali.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 111 del 6 aprile 2023 con cui sono stati dichiarati parzialmente illegittimi gli articoli 64, terzo comma, del codice di procedura penale e l'articolo 495 del codice penale.

Il Tribunale di Firenze doveva decidere sulla responsabilità penale di un imputato per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità o le proprie qualità previsto dall'art. 495 del codice penale, che - accompagnato in Questura per l'identificazione nell'ambito di un procedimento penale - aveva dichiarato alla Polizia di non avere mai subito condanne, senza essere stato avvertito della facoltà di non rispondere. Successivamente era emerso che, in realtà, quella persona era stata già condannata due volte in via definitiva.

Il Giudice rimettente aveva osservato che il codice di procedura penale, così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiede che ogni persona sottoposta a indagini sia avvertita della propria facoltà di non rispondere soltanto alle domande relative al fatto di cui è accusata, ma non alle domande relative alle circostanze personali elencate all'art. 21 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: e cioè, tra

l'altro, se abbia un soprannome, quali siano le sue condizioni patrimoniali, familiari, sociali, se eserciti uffici o servizi pubblici o ricopra cariche pubbliche, e ancora se abbia già riportato condanne penali.

Il Tribunale aveva, allora, chiesto alla Corte costituzionale se questa disciplina fosse compatibile con la dimensione costituzionale del cosiddetto diritto al silenzio, che è parte del diritto di difesa riconosciuto, tra l'altro, dall'art. 24 della Costituzione.

---

### **Permessi assistenza disabili – abolizione del principio del referente unico**

Un nostro affezionato lettore ci chiede se è possibile fruire alternativamente, unitamente al coniuge, dei permessi per assistere il genitore disabile.

Dallo scorso dal 13 agosto 2022, in relazione ai permessi ex legge 104/1992, non è più vigente il principio del referente unico. A seguito di tale mutamento normativo, pertanto, più soggetti aventi diritto possono richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave. La novità è stata introdotta dal D.Lgs n. 105 del 30 giugno 2022 che, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha previsto alcune importantissime novità normative in materia di permessi e di congedi per l'assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il citato provvedimento normativo ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza" con riguardo ai giorni di permesso spettanti ai caregiver familiari di soggetti con disabilità grave, che fino ad oggi potevano essere autorizzati a un solo lavoratore dipendente, ad esclusione dei genitori.

Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

---

### **Illegittimità Costituzionale del divieto di circolazione con un veicolo immatricolato all'estero**

La Corte Costituzionale, con la Sentenza 113/2023 del 06 aprile 2023 - Depositata il 06 giugno 2023 e pubblicata in G.U., ha dichiarato l'illegittimità Costituzionale del divieto di circolare con un veicolo immatricolato all'estero per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni.

La questione è stata sollevata dal Tribunale Ordinario di Napoli che ha eccepito l'illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 del d.lgs. n. 285 del 1992, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione.

La citata norma stabilisce che «salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero».

Il Tribunale rimettente ha censurato il richiamato art. 93, commi 1-bis e 7-bis, cod. strada, lamentando unicamente che la sua introduzione, avvenuta per effetto dell'approvazione – in sede di conversione – dell'art. 29-bis del d.l. n. 113 del 2018, contrasta con il requisito della necessaria omogeneità tra il decreto-legge e la successiva legge di conversione, in violazione dell'art. 77, secondo comma, Costituzione.

I Giudici della Consulta hanno ritenuto fondata la questione e dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 sulla base del seguente ragionamento.

Il Giudice delle leggi ha richiamato la sua "costante giurisprudenza secondo la quale la legge di conversione rappresenta un atto normativo a competenza funzionalizzata e specializzata, perché rivolto unicamente a stabilizzare gli effetti del decreto-legge, con la conseguenza che esso è limitatamente emendabile, potendosi aprire solo a "disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico (sentenza n. 6 del 2023 e, analogamente, sentenze n. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019)".

L'omogeneità costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, dato che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto «spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed "i provvedimenti provvisori con forza di legge"», di cui alla norma costituzionale citata (sentenze n. 149 del 2020 e n. 22 del 2012).

D'altra parte, l'urgenza e la necessità possono contrassegnare anche una pluralità di norme accomunate dall'intento di «fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse» (sentenze n. 213 del 2021, n. 137 del 2018, n. 170 del 2017 e n. 32 del 2014), purché, tuttavia, tali norme siano rivolte ad approntare rimedi urgenti per le situazioni straordinarie venutesi a creare". Al riguardo, La Corte assume che l'art. 29-bis è inserito nel Titolo II, Capo II, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa». Tale collocazione risulta funzionalmente collegata all'obiettivo perseguito dal Governo, e ricavabile dal preambolo del decreto-legge, consistente nell'adozione di misure «per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso, al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l'Autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali, nonché mirate ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno».

Pertanto, tenuto conto dell'impossibilità di individuare una sola ratio nel testo originario del d.l. n. 113 del 2018 e, di conseguenza, della necessità di riferire l'omogeneità delle disposizioni censurate agli ambiti e alle finalità delle altre

previsioni contenute nel capo e nel titolo in cui esse sono state inserite, si deve rilevare come esse si mostrino del tutto estranee all'impianto del decreto originario.

In conclusione il divieto di circolazione con veicoli immatricolati all'estero stabilito dalle disposizioni censurate, per il fatto di gravare su chi risulti residente da più di sessanta giorni in Italia, mostra di voler incidere sulla condotta potenzialmente elusiva dei conducenti di veicoli che, pur trovandosi non occasionalmente in Italia, intendono sottrarsi agli adempimenti imposti a chi, stabilmente residente, abbia immatricolato il proprio veicolo in Italia.

“Avendo ricondotto il divieto di circolazione al requisito della residenza, di per sé non indicativo di alcuna connessione con finalità di sicurezza pubblica, le disposizioni censurate si rivelano quindi effettivamente indirizzate a contrastare la prassi della cosiddetta esterovestizione dei veicoli, consistente, come detto, nella sottrazione agli adempimenti di natura fiscale, tributaria e amministrativa gravanti sui proprietari di veicoli al fine di ottenere vantaggi indebiti quali l'evasione di tributi e pedaggi, la non assoggettabilità a sanzioni e la fruizione di premi assicurativi più vantaggiosi.

Il divieto posto dalle disposizioni censurate non mostra di avere, di per sé, alcuna diretta incidenza né sulla prevenzione di illeciti, né sulla identificazione di chi è alla guida di un veicolo, potendo rilevare, ai sensi dell'art. 196 cod. strada, solo ai fini della identificazione del soggetto solidalmente responsabile con il conducente, senza, quindi, che ciò attenga alle predicate esigenze di tutela della sicurezza pubblica.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 93, commi 1-bis e 7-bis, cod. strada, introdotti dall'art. 29-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito. Inoltre, in considerazione della riscontrata violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. e della stretta connessione tra le disposizioni oggetto di censura e le altre inserite nell'art. 93 cod. strada dal medesimo art. 29-bis, deve essere dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dei commi 1-ter, 1-quater e 7-ter dell'art. 93 cod. strada. La caducazione del complesso delle previsioni aggiunte nel corpo del medesimo art. 93 è idonea a rendere non operative, per il periodo della loro vigenza, le modifiche apportate dall'art. 29-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, agli artt. 132, commi 1, periodo finale, e 5, e 196, comma 1, cod. strada, nonché la previsione introdotta dal d.l. n. 76 del 2020, come convertito, nell'art. 93, comma 1-quinquies, cod. strada.

---

### **Erogazione e recupero di somme non dovute ai pensionati**

Spesso, su queste pagine, ci siamo occupati del caso in cui, per motivi diversi, l'Inps eroghi somme non dovute ai beneficiari di trattamenti pensionistici e previdenziali in genere.

Il problema che si pone e sul quale ci pervengono richieste di chiarimento riguarda il comportamento da tenere quando il pensionato si veda richiedere dall'INPS la restituzione di somme pagate in eccedenza o comunque per vari motivi non dovute.

Secondo i principi generali del diritto civile qualsiasi pagamento di somme “non dovute” deve essere restituito. È l'art. 2033 del cod. civ. a disporre che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.

Detta norma è stata recentemente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che con sentenza 27 gennaio 2023 n. 8 ha ritenuto legittima la ripetibilità dell'indebito retributivo e previdenziale con cautele e garanzie per il percipiente in buona fede quando l'indebito stesso non abbia carattere pensionistico. Questo perché la pensione, diversamente dagli altri emolumenti previdenziali, ha una funzione alimentare, e quindi il pensionato non è tenuto ad accantonarne una parte per timore che l'Inps possa chiedergli indietro delle somme pagate per errore.

Infatti, per quel che concerne le somme indebitamente erogate a titolo di pensione, l'art. 52 Legge del 9 marzo 1989 n. 88, consente la ripetibilità di quanto indebitamente erogato solo nei limiti in cui “l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”, dovendosi ritenere sanate le erogazioni di indebiti che siano dovute a un “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” (art. 13 Legge del 30 dicembre 1991 n. 412, che interpreta autenticamente il citato art. 52 L. 88/89).

Analogamente, con specifico riferimento alle pensioni erogate dalla Gestione Pubblica dell'INPS, l'art. 206 D.P.R. 1092/73 prevede una deroga al generale principio della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., in forza della quale “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato”.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare la nozione di dolo, sottolineando come esso “non [possa] meramente farsi coincidere con l'astratto dovere di conoscenza delle leggi”, ma debba ritenersi configurato solo “in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione” (Cass. 02/08/2021, n. 22081, che a sua volta cita Cass. civile sez. lav. 24/12/1996, n. 11498).

Inoltre, sul versante amministrativo la Corte dei Conti, ha ritenuto ripetibili le somme indebitamente erogate dall'INPDAP a titolo di pensione solo nei casi in cui fosse stato accertato il fatto doloso del percipiente (nella fattispecie trattavasi di omissione dell'obbligo di comunicazione relativo ai requisiti reddituali previsti per l'attribuzione del diritto - Corte dei Conti Abruzzo, Sez. Reg. Giurisd. 28/06/2010, n. 355). Occorre, infine considerare che nel caso di dolosa percezione della pensione, se risulta accettata l'eredità, l'Istituto può agire anche nei confronti della moglie titolare della reversibilità, attraverso l'azione di ripetizione dell'indebito per recuperare eventuali somme non dovute, quando la sua condotta ha determinato la corresponsione da parte dell'INPS di somme superiori a quelle spettanti sulla pensione (Cassazione n. 17997/2021).

L'INPS con la circolare INPS n. 47 del 16 marzo 2017 e la Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 ha emanato direttive in relazione alla "sanatoria – integrale o parziale – delle indebite erogazioni delle prestazioni pensionistiche", enumerando e disciplinando varie tipologie di indebito, indicate come di seguito:

- indebito derivante dall'errata comunicazione dei dati da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro. Al riguardo, l'articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 stabilisce che, al di fuori dell'ipotesi di fatto doloso dell'interessato, qualora per errore, contenuto nella comunicazione dell'Ente di appartenenza, venga liquidato un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta, l'Ente responsabile della comunicazione, quale obbligato diretto nei confronti dell'Istituto previdenziale, è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato da parte dell'Ente datore di lavoro;
- indebito accertato in sede di attribuzione del trattamento di pensione definitiva e riferito alla differenza fra trattamento di pensione provvisorio e trattamento di pensione definitiva.

In questo caso, l'articolo 162 del d.P.R. n. 1092/1973 dispone invece il conguaglio a debito nel caso di minore importo del trattamento definitivo di pensione e il recupero dell'indebito direttamente sul trattamento pensionistico nell'ambito del rapporto obbligatorio che si articola secondo lo schema ordinario di bilateralità tra Istituto previdenziale e pensionato.

Sul tema del recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, di cui al citato articolo 162, sono intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con le sentenze n. 7/2011/QM ed n. 2/QM/2012, hanno rivisitato l'orientamento in precedenza espresso con la sentenza n. 7/2007/QM ed hanno precisato che "Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. [...]".

In definitiva, l'orientamento giurisprudenziale che si è consolidato nel corso degli anni ha progressivamente introdotto il principio della tutela dell'affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato. Tale affidamento deve essere valutato, in particolare, considerando il lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la restituzione, nonché l'assenza di dolo dell'interessato nella causazione dell'errore che ha determinato detta prestazione.

Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, l'articolo 162 del d.P.R. n. 1092/73 – che non fissa alcun limite temporale per l'eventuale recupero degli importi pensionistici provvisoriamente corrisposti – non può trovare applicazione qualora la liquidazione del trattamento definitivo di pensione sia oltremodo tardiva, rispetto ai perentori termini procedurali fissati dalla legge, essendo trascorso un notevole lasso temporale tra la formazione dell'indebito e la richiesta di restituzione dell'Ente previdenziale.

L'obbligo di procedere all'azione di recupero – atteso che la provvisorietà del trattamento conferito, implicando il successivo conguaglio o la rettifica dello stesso, non preclude il diritto dovere dell'Istituto alla ripetizione dell'indebito – comporta necessariamente l'esperimento dell'azione di recupero nei confronti delle Amministrazioni statali per gli indebiti sorti in applicazione di decreti dalle stesse emessi e posti in pagamento dall'ex INPDAP a seguito dell'assunzione della competenza alla gestione e al pagamento delle pensioni agli iscritti alla CTPS.

- indebito determinato dalla revoca o modifica del trattamento pensionistico definitivo.

Il recupero degli indebiti scaturiti da revoca o modifica di provvedimenti di pensione è disciplinato dall'articolo 206 del D.P.R. n. 1092/73 – applicabile anche agli iscritti alle Casse pensioni (CPDEL, CPS, CPUG, CPI) in virtù della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 538/86 – che dispone l'irripetibilità degli stessi, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.

riforma in appello o in Cassazione di sentenza di primo grado favorevole al pensionato Le somme corrisposte in esecuzione di sentenza favorevole al pensionato, poi riformata in un successivo grado di giudizio, devono essere restituite all'Ente erogatore. Ciò in quanto dalla sentenza di riforma discende, in guisa quasi automatica, l'effetto di porre nel nulla, sin dal momento della sua emissione, il provvedimento dal quale traeva titolo il pagamento preteso e ottenuto dal ricorrente vittorioso; sicché l'esecuzione della sentenza di riforma non può non avere l'effetto di ripristinare la situazione giuridica riconducibile al primo decisum, quale era anteriormente alla proposizione del ricorso. (cfr. al riguardo, Cass. Civile, Sez. III, n. 829/2007;

Cass. Civile, Sez. III, n. 21992/2007; Cass. Civile, Sez. Lavoro, n.14178/2009).

Pertanto, nessun affidamento nella sentenza favorevole al pensionato/iscritto rispetto al vaglio del Giudice superiore può essere ritenuto meritevole di tutela, atteso che il ricorrente vittorioso non può ignorare l'esistenza del principio costituzionale del duplice grado di giudizio, in virtù del quale la decisione favorevole al pensionato può essere, come spesso avviene, ribaltata in grado successivo.

In sostanza, la sentenza di riforma della prima sentenza favorevole al pensionato/iscritto implica la condanna, implicita, alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione della prima sentenza, poi riformata. L'Istituto, infatti, a seguito della sentenza sfavorevole provvede al pagamento solo ed esclusivamente in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex articolo 431 c.p.c. Per effetto della sentenza di riforma l'interessato, al quale è nota la provvisorietà degli effetti della prima sentenza, non ha più titolo per trattenere le somme percepite in via provvisoria, anche in forza di quanto previsto dall'articolo 336, comma 2 c.p.c., il quale dispone che "la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata". Pertanto, non sono applicabili a tali fattispecie le disposizioni di favore che nel tempo hanno individuato i presupposti per la non ripetibilità, integrale o parziale, delle indebite erogazioni delle prestazioni pensionistiche.

- Indebito determinato da problema contabile o reddituale che abbia causato una qualsiasi percezione non dovuta
- Per quanto riguarda gli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali, l'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, impone all'Inps di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura



o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

A questo riguardo l'Istituto spiega (circolare 47/2018) che se la verifica riguarda "redditi non conosciuti" (cioè redditi non presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto) che determinino un indebito pensionistico, gli stessi devono essere recuperati entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa da parte del pensionato la dichiarazione di dati completi.

Se si tratta di "redditi conosciuti" (es. pensioni o assegni già in godimento dal pensionato o dai suoi familiari comunicate al Casellario Centrale) il recupero dei relativi indebiti pensionistici deve essere effettuato entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante.

In generale, l'articolo 13 della legge 412/91 prevede che le somme non dovute, erogate dall'Inps, non debbano essere restituite, a meno che l'errore non sia attribuibile all'interessato.

Al contrario, gli indebiti devono essere rimborsati all'Istituto nel caso in cui il pensionato sia a conoscenza di fatti, che possano modificare il suo diritto alla pensione o l'importo della stessa.

Se l'errore di somme indebitamente erogate riguarda provvedimenti dell'Istituto di previdenza sociale, esse allora rientrano nella sanatoria prevista dalla legge 412, nel caso in cui:

- siano effettuate sulla base di provvedimenti formali e definitivi;
- i provvedimenti siano stati comunicati al pensionato;
- il provvedimento sia viziato da un errore imputabile all'Inps.

L'Istituto può avere diritto a ricevere rimborsi di somme erroneamente versate, solamente nel caso in cui il pensionato non comunica all'Istituto fatti, di cui l'ente non era a conoscenza, e che potrebbero modificare l'importo della pensione dello stesso.

Se tuttavia, l'interessato comunica adeguatamente all'Inps i fatti necessari e l'Istituto continua ad erogare somme che non spettano al pensionato, non può essere prevista alcuna restituzione. È l'ente, infatti, ad avere il dovere di verificare ogni anno i redditi del pensionato, che possano incidere sul diritto o sull'importo della prestazione.

Non solo: il recupero delle somme erroneamente versate deve avvenire entro un termine determinato, oltre il quale non può essere richiesto alcun risarcimento.

In particolare:

- se i redditi che incidono sull'ammontare della pensione non erano a conoscenza dell'Istituto, la restituzione delle somme deve essere richiesta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'Inps viene a conoscenza dei redditi;
- se i redditi sono stati comunicati in sede di dichiarazione, l'erogazione errata delle somme deve essere notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi.

Oltre tali limiti di tempo, le somme non possono essere più richieste indietro.

Nel caso in cui l'Istituto di previdenza richieda la restituzione di importi illegittimi, l'interessato dovrà avviare un ricorso amministrativo, in modo da poter procedere con un'azione giudiziaria successiva contro l'ente.

Se il ricorso ha esito negativo, è possibile fare causa all'Istituto.

Il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 ha inserito il comma 2 bis prevedendo espressamente che le somme indebitamente percepite "se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili".

Infine, l'indebito pensionistico è soggetto al normale termine di prescrizione decennale (art. 2946 cc). La prescrizione del diritto alla restituzione si compie, pertanto, con il decorso di dieci anni decorrenti:

- dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita;
- dal giorno in cui l'Istituto ha avuto conoscenza dell'insorgenza del credito.

Qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate all'Istituto, il termine di prescrizione decorre dalla data della ricezione della comunicazione, in conformità all'articolo 2935 c.c., che dispone la decorrenza del termine prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Per quel che concerne le modalità di recupero per la Gestione pubblica, queste si attecchiano in una delle seguenti forme, in ordine di priorità:

1. compensazione con crediti arretrati vantati nei confronti dell'Istituto;
2. trattenute sulle prestazioni;
3. pagamento mediante rimesse in denaro.

---

### **SIULP Trieste: Francesco MARINO eletto nuovo Segretario Provinciale**

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Trieste ha eletto il collega Francesco MARINO nuovo Segretario Generale Provinciale.

Al neo eletto gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Marco SATALINO, un ringraziamento per il prezioso lavoro svolto.

---

**tratto da:** \*Siulp Collegamento Flash numero 24/2023 del 17 Giugno 2023

\*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123